

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5197

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARTINAT, FINI, SERVELLO, POLI BORTONE, COLUCCI
GAETANO, FRANCHI, MACALUSO, NANIA, ABBATANGELO,
TATARELLA, VALENSISE**

Presentata il 2 novembre 1990

**Delega al Governo per la concessione alle lavoratrici madri
di un periodo di aspettativa nei primi tre anni di vita del
proprio figlio**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che ci accingiamo a presentare si inquadra nell'ambito dei temi riguardanti la famiglia, di cui più volte ci siamo occupati: da ultimo con la legge-quadro sulla famiglia che il Gruppo del MSI-DN ha presentato lo scorso mese di luglio.

Già in quella sede si è avuto modo di sottolineare l'evoluzione della famiglia — sia in Italia che in Europa — e del ruolo che essa svolge all'interno della società.

L'incremento dell'attività lavorativa femminile rappresenta uno dei fenomeni che ha influito con maggior rilevanza sulla struttura tradizionale della famiglia, e cioè sui ruoli che tradizionalmente svolgono al suo interno i componenti del nucleo familiare.

L'affermazione della donna nel mondo del lavoro, se da un lato ha finalmente

riconosciuto la posizione di parità che in una società dei consumi non poteva più essere negata alla donna, alla quale mal di addicono — alle soglie del duemila — figure legate ad una struttura patriarcale della società, dall'altro lato — se ne deve dare atto — gli sforzi ed i sacrifici che questa società, questo sistema richiedono alla donna sono assai maggiori di quelli cui « il sesso forte » deve far fronte.

Sebbene la famiglia abbia attraversato un periodo di crisi, tuttavia è stato dimostrato che la famiglia non sta scomparendo, così come vorrebbero far credere alcuni orientamenti interpretativi di questo fenomeno, ed il grande sforzo che si richiede alla donna, cui poc'anzi si accennava, è rappresentato per la maggior parte dal doppio impegno sul piano del lavoro e — contemporaneamente — su

quello del nucleo familiare, che vede il momento della maternità forse come punto centrale sia nella vita della famiglia, che in quello della donna stessa.

L'esigenza, quindi, di un adeguamento della legislazione sociale, si impone ancora una volta.

Gli asili-nido accolgono bimbi (o sarebbe meglio neonati) in età sempre più tenera: spesso non hanno ancora raggiunto il primo anno di età, e già sono staccati dalla madre che, dovendo rientrare al lavoro, non può far altro che rivolgersi all'asilo nido.

Con la nostra proposta di legge intendiamo quindi colmare questa lacuna e riconoscere alle lavoratrici madri la possibilità di seguire da vicino i propri figli nei primi tre anni di vita. In particolare si propone di dare alla donna che lavora nel settore privato la possibilità di chiedere un triennio di aspettativa, durante il quale le viene corrisposto l'80 per cento dello stipendio a carico dello Stato.

In tal modo possiamo ottenere un doppio risultato: consentire da un lato, come già detto, alla madre di seguire da vicino il proprio figlio, anche per non sradicarlo

dalla famiglia in età così precoce; e dall'altro non inasprire l'atteggiamento dei datori di lavoro sui quali non graverebbero « le maternità » delle proprie dipendenti.

Abbiamo ritenuto di dover utilizzare lo strumento della delega al Governo in quanto non deve sfuggire la complessità del problema, che esige un ampio intervento di coordinamento specie nella considerazione di una migliore redistribuzione della spesa pubblica: infatti lo Stato attualmente nella gestione degli asili nido spende circa 800 mila lire per ciascun bambino: in pratica il pubblico danaro oggi speso per le citate strutture, verrebbe invece destinato alle mamme che, in tal modo, seguono da vicino i primissimi anni di crescita che, solo così, si possono svolgere all'interno del nucleo familiare.

Affidiamo quindi alla sensibilità degli onorevoli Colleghi l'approvazione della nostra proposta di legge che, senza gravare con ulteriori spese per lo Stato, ma anzi attraverso una migliore redistribuzione, cerca di alleviare i compiti richiesti alla donna per non soffocare quello più naturale di madre di famiglia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per le lavoratrici madri, secondo i seguenti principi e criteri:

a) a richiesta delle lavoratrici madri i datori di lavoro devono concedere loro un periodo di aspettativa nel primo triennio di vita del proprio figlio;

b) le domande sono presentate al datore di lavoro almeno un mese prima della presunta data di nascita e possono essere presentate un'unica volta;

c) durante il triennio di aspettativa è corrisposta una somma pari all'80 per cento dell'ultimo stipendio percepito;

d) le indennità di aspettativa sono a carico del fondo sociale istituito presso il Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, che vi fa fronte attraverso ulteriori maggiori entrate che il Governo è delegato a stabilire, nonché attraverso lo storno delle somme destinate agli asili nido che si occupano di bambini fino a tre anni;

e) il periodo di aspettativa non si computa nel calcolo degli scatti di anzianità.

2. Il Governo è altresì delegato ad emanare norme di applicazione della presente legge.